



1194
30/11/2019

Allegato B al verbale della Assemblea Straordinaria del 20/08/2019

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Chieri ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Chieri ODV" siglabile: "A.C.A.T. Chieri ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).
3. L'Associazione A.C.A.T. Chieri ODV ha sede legale nel Comune di Chieri (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata della A.C.A.T. Chieri ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. La A.C.A.T. Chieri ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo la metodologia ideata dal professor Vladimir Hudolin e denominata "Approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi", nell'ambito del sistema ecologico-sociale, del quale i CAT - Club degli Alcolisti in Trattamento - sono il fulcro.
2. La A.C.A.T. Chieri ODV si prefigge lo scopo di:
 - a) Promuovere la prevenzione ed il trattamento dei problemi alcolcorrelati e complessi, come parte della protezione e sviluppo della salute, con interventi di sensibilizzazione alla popolazione, agli operatori del settore sanitario, agli amministratori sia pubblici che privati, nella veste istituzionale che rappresentano.
 - b) Contribuire al cambiamento della cultura sanitaria e generale della società con interventi e manifestazioni, con la diffusione di materiale informativo con tutti i mezzi mediatici disponibili, con la formazione di volontari nello specifico delle problematiche alcolcorrelate, con i rapporti diretti con le Istituzioni preposte alla salute della persona e dell'ambiente.
 - c) Promuovere la ricerca ed il conseguimento di una migliore qualità della vita, basati sull'acquisizione di un miglioramento dello stile di vita.

pag. 1 di 11

Handwritten signature



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento

A.C.A.T. Chieri ODV

- d) Favorire il cambiamento dello stile di vita, delle persone con problemi alcol droga correlati e complessi, delle loro famiglie, con l'inserimento in un Club degli Alcolisti in Trattamento facente parte della A.C.A.T. Chieri ODV.
 - e) Promuovere ed organizzare le Scuole Alcolologiche Territoriali di 1°, 2° e 3° modulo.
3. La A.C.A.T. Chieri ODV può aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo sviluppo di programmi d'informazione, formazione e ricerca in campo alcolologico e ad interventi operativi per la soluzione dei problemi legati al consumo delle bevande alcoliche.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la A.C.A.T. Chieri ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5 del D.Lgs 117/2017.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo la A.C.A.T. Chieri ODV intende svolgere attività di promozione del cambiamento della cultura della salute e del cambiamento dello stile di vita, delle persone con problemi alcol droga correlati e complessi, delle loro famiglie e delle loro realtà territoriali di appartenenza.
3. Le attività, di cui al comma precedente sono svolte dalla A.C.A.T. Chieri ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. La A.C.A.T. Chieri ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso la A.C.A.T. Chieri ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diritti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

Man



7. Ogni forma di rapporto economico con la A.C.A.T. Chieri ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. La A.C.A.T. Chieri ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
9. La A.C.A.T. Chieri ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio della A.C.A.T. Chieri ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della A.C.A.T. Chieri ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla A.C.A.T. Chieri ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. La A.C.A.T. Chieri ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Contributi del 5 per mille da redditi di soggetti IRPEF
 - d. Donazioni e lasciti testamentari;
 - e. Rendite patrimoniali;
 - f. Attività di raccolta fondi;
 - g. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - h. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale della A.C.A.T. Chieri ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento

A.C.A.T. Chieri ODV

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della A.C.A.T. Chieri ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a n. 9 (nove) persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione alla A.C.A.T. Chieri ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al seguente articolo 7.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della A.C.A.T. Chieri ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione; è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto da parte del Socio alla A.C.A.T. Chieri ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi della A.C.A.T. Chieri ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

Handwritten signature



6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno della A.C.A.T. Chieri ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della A.C.A.T. Chieri ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della A.C.A.T. Chieri ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I Soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dalla A.C.A.T. Chieri ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della A.C.A.T. Chieri ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) I Soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della A.C.A.T. Chieri ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



**Art. 8
Organi dell'ODV**

1. Sono organi della A.C.A.T. Chieri ODV:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente.

**Art. 9
Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della A.C.A.T. Chieri ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente in caso di sua assenza.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione della A.C.A.T. Chieri ODV; è ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla A.C.A.T. Chieri ODV stessa.
 - m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 punto 2 lettera g. del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel "libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea", tenuto a cura del Consiglio Direttivo.



Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal seguente articolo 9.
2. Per deliberare lo scioglimento della A.C.A.T. Chieri ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione della A.C.A.T. Chieri ODV con la presenza, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature, per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica cioè l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. Il numero di Consiglieri di cui è composto il Consiglio Direttivo, determinato preliminarmente dall'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell'art.10 comma 4. punto c., sono quelli definiti nei successivi commi 3. e 4. del presente articolo.
3. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e il Rappresentante dei Servitori-Insegnanti sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, a maggioranza relativa dei voti.
4. Sono inoltre Consiglieri del Consiglio Direttivo, i rappresentanti della A.C.A.T. Chieri ODV: al Coordinamento/Associazione Regionale; al Coordinamento/Associazione Nazionale; al Coordinamento/Associazione Europea, al Gruppo Banca Dati Nazionale e sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, a maggioranza relativa dei voti.
5. Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo, i rappresentanti dei Club degli Alcolisti in Trattamento, facenti parte della A.C.A.T. di Chieri ODV.
6. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese della A.C.A.T. Chieri ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della A.C.A.T. Chieri ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura

pag. 8 di 11



sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante nuova elezione.

8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della A.C.A.T. Chieri ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della A.C.A.T. Chieri ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea; in particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4. del presente Statuto;
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6. dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività della A.C.A.T. Chieri ODV;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese per almeno 9 volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario



della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione; vengono conservati agli atti e fanno parte del Registro dei Verbali.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività della A.C.A.T. Chieri ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto della A.C.A.T. Chieri ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei Soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei Volontari



**Art. 15
Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento della A.C.A.T. Chieri ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, della A.C.A.T. Chieri ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**Art. 16
Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018

Chieri, 20 giugno 2019

il Segretario

Antonio Fogliato

il Presidente

Marinella Nonnato